



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di assegnazione, gestione e coltivazione degli “Orti sociali comunali”.

2. Ai fini del presente regolamento per “orto sociale” si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, che viene concesso in uso, a fini sociali, a favore di cittadini residenti che ne facciano domanda ed in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento stesso.

3. Le aree destinate ad orti sociali sono state individuate dalla Giunta Comunale.

ART. 2 – FINALITA'

1. Il Comune di Andora, attraverso l’iniziativa degli “Orti sociali”, si propone di:

- incentivare l’uso di terreni inutilizzati per valorizzare e tutelare aree pubbliche e, ove possibile, accrescere la qualità estetica del paesaggio urbano, incrementandone l’efficienza e valorizzando il concetto di bene comune, contro il degrado degli spazi verdi e per la tutela dell’ambiente;
- favorire l’hobby dell’agricoltura quale attività per l’impiego del tempo libero per migliorare l’attenzione verso la qualità dei prodotti alimentari promuovendo la cultura dell’alimentazione tradizionale e della riscoperta delle varietà tipiche del

territorio; favorendo stili di vita e un'alimentazione sana e sicura per tutti e favorendo principi di economia della condivisione tra cittadini;

- stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità, offrendo occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano;
- contrastare i fenomeni di disagio psico-fisico della persona e di disgregazione sociale
- offrire un sostegno alle famiglie, che con i prodotti dell'orto possono ridurre il loro bisogno di acquisto e di spesa.

ART. 3 – REQUISITI

1. Possono presentare domanda di partecipazione alle iniziative degli "Orti sociali" e condurre i medesimi, i soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- Residenza anagrafica nel Comune di Andora;
- Non svolgono attività di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto;
- Non hanno in proprietà appezzamenti di terreno coltivabile ad orto ubicati nel Comune di Andora, ivi comprese le pertinenze di edifici destinati o da destinare ad orto;
- Avere un'età superiore a 18 anni;
- Appartenere **prioritariamente** ad una delle seguenti categorie: studenti, donne, disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, pensionati, disabili;

ART. 4 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. La concessione degli orti è effettuata dal Servizio Patrimonio – Gestione Amministrativa del Comune che provvede secondo le modalità di seguito individuate.

2. Con cadenza triennale predispone un apposito bando da pubblicare all'albo del Comune.

3. Gli interessati aventi i requisiti presentano domanda di concessione al Comune su apposito modulo da ritirare presso l'ufficio Protocollo o scaricabile dal sito del Comune, secondo le modalità previste dal bando.

4. Le domande presentate dagli interessati sono esaminate dalla commissione per definire le graduatorie provvisorie degli aventi diritto alla concessione, secondo i criteri di cui al precedente art. 3.

5. I concessionari del precedente bando non hanno alcun diritto di prelazione ma potranno ripresentare domanda e, qualora entrino in graduatoria, avranno diritto a riavere in concessione lo stesso orto.

6. Gli orti che dovessero rendersi disponibili per rinuncia dei concessionari ed eventuali nuovi orti, saranno concessi utilizzando la graduatoria vigente.

ART. 5 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Ai fini della formazione della graduatoria è costituita una commissione nominata dal Responsabile del Servizio Patrimonio – Gestione Amministrativa formata da: Responsabile del Servizio Patrimonio – Gestione Amministrativa con funzioni di Presidente della Commissione, Responsabile del Servizio Patrimonio – Gestione Tecnico Manutentiva e Responsabile del Servizio Politiche Sociali, oltre ad un dipendente comunale appartenente all'ufficio Patrimonio – Gestione Amministrativa con funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 6 – GRADUATORIE

1. Il bando prevedrà almeno i seguenti criteri per la formazione della graduatoria

a) Parametri ISEE

- fino a 5.000,00 euro = 10 punti
- da 5.000,01 a 8.000,00 euro = 8 punti
- da 8.000,01 a 10.000,00 euro = 6 punti
- da 10.000,01 a 12.000,00 euro = 4 punti
- oltre 12.000,00 = 2 punti

b) Età del richiedente

- fino a 30 anni = 10 punti
- da 31 a 45 anni = 4 punti
- da 46 a 55 anni = 6 punti
- da 56 a 65 anni = 8 punti
- oltre 65 anni = 10 punti

c) Composizione del nucleo familiare

- 1 persona = 2 punti

- 2 persone = 4 punti
- 3 persone = 6 punti
- 4 persone e oltre = 8
- presenza disabili = 10 punti

d) Lavoro

- essere in cassa integrazione = 4 punti
- aver perso il lavoro nel periodo successivo a quello previsto per il calcolo dell'ISEE = 8 punti

2. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate entro 30 giorni dalla chiusura del bando. Eventuali richieste di riesame indirizzate al Presidente della Commissione potranno essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione delle stesse. Sarà onere del Presidente convocare nuovamente la Commissione per un riesame o procedere direttamente. Il procedimento di riesame dovrà in ogni caso concludersi entro il termine di 20 giorni.

3. Le graduatorie definitive, predisposte dalla commissione, sono approvate nei 30 giorni successivi con determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio – Gestione Amministrativa cui seguirà sottoscrizione della concessione, del presente regolamento unitamente alla planimetria che individua l'orto assegnato.

4. Gli aventi diritto avranno la facoltà di scelta dell'orto secondo l'ordine progressivo della graduatoria definitiva, fatto salvo quanto già previsto all'art. 4, punto 5.

5. Gli orti che rimarranno disponibili a seguito dell'esaurimento della graduatoria potranno essere assegnati, in qualsiasi periodo nel corso del quinquennio, in ordine cronologico, previa pubblicazione di ulteriore avviso informativo e di presentazione di relativa domanda.

ART. 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha validità triennale o in caso di assegnazione successiva avrà la stessa scadenza della prima graduatoria.

2. Sono fatte salve improrogabili ed imprevedibili esigenze dell'Amministrazione comunale che potrà esigere la riconsegna degli appezzamenti, con preavviso di 180 giorni, senza che il concessionario possa chiedere alcun indennizzo.

3. Non è ammesso il rinnovo tacito.

ART. 8 – RECESSO E REVOCA

1. Il concessionario ha il diritto di recedere in qualunque momento dalla concessione, con preavviso al Comune di almeno 15 giorni da effettuarsi tramite PEC o lettera da consegnare al protocollo del Comune o inviare per raccomandata.

2. La concessione è revocata e l'orto dovrà essere lasciato libero entro tre mesi dopo tre contestazioni scritte per inosservanza a qualsiasi disposizione prevista dal presente regolamento.

3. Fuori dal caso contemplato dal comma precedente, la concessione è revocata con preavviso di 15 giorni, tramite comunicazione scritta via PEC o raccomandata, qualora venga accertata una violazione o una condotta ritenuta, a insindacabile giudizio del Comune, di particolare gravità.

4. In caso di recesso o revoca al concessionario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo.

ART. 9 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

1. I partecipanti devono condurre gli orti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) unica forma di attività da svolgere all'interno dell'area è quella dell'orticoltura, ai soli fini agricoli, per uso sociale;

b) i prodotti ricavati dalla coltivazione non possono essere commercializzati;

c) gli orti sociali devono essere mantenuti in uno stato decoroso;

d) auto, moto, biciclette devono essere parcheggiati negli spazi destinati a tale scopo;

e) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari tra una commessa e l'altra;

f) l'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00;

g) rispettare l'obbligo di depositare le immondizie e gli scarti negli appositi spazi ed in particolare di depositare materiale non biodegradabile (plastica, polistirolo, vetro ecc.) negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti; non abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiale di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto;

h) la coltivazione si deve limitare alle aree assegnate per la coltivazione;

i) non devono essere effettuate le seguenti colture: piante rampicanti e alberi da frutto;

j) è fatto divieto di coltivare piante proibite dalla legge;

k) è fatto divieto di costruire baracche, capanni, serre o manufatti in genere, eccetto l'utilizzo di un contenitore per il deposito attrezzi che non superi l'altezza della rete di recinzione;

l) è fatto divieto di modifica fondiaria dei terreni;

m) è fatto divieto di tenere animali di qualsiasi specie;

n) è fatto obbligo di mantenere le parti comuni in buono stato di manutenzione e pulite, intendendo per parti comuni anche i sentieri, strade e zone limitrofe alla recinzione;

o) è fatto divieto di scaricare materiale inquinante;

p) è fatto divieto di usare anticrittogamici e diserbanti non conformi alla normativa vigente in materia;

q) è fatto divieto di dare molestia al vicinato;

r) è fatto divieto di accendere fuochi;

s) è fatto divieto di usare acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o al dissetarsi;

t) è fatto divieto di cessione ad altri sotto qualsiasi forma dell'orto avuto in gestione, pena l'immediata revoca dell'assegnazione;

u) comunicare tempestivamente la rinuncia all'utilizzo dell'orto;

v) è vietato l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario;

ART. 10 – NORME AGRONOMICHE

1. Al fine di evitare l'inquinamento delle falde freatiche e dei corsi d'acqua causato dai nitrati e da altri composti chimici usati in agricoltura e per salvaguardare la biodiversità, il Comune, anche in collaborazione con altri enti e soggetti del terzo settore, promuove momenti di sensibilizzazione e definisce le seguenti metodologie agronomiche che il concessionario deve rispettare:

a) la concimazione del terreno deve essere effettuata con i fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;

b) per combattere gli insetti dannosi alle colture si deve fare ricorso alla pratica della lotta biologica;

c) per favorire la fertilità del terreno si deve prevedere la rotazione delle coltivazioni e/o il sovescio;

d) è comunque vietato utilizzare prodotti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti geneticamente modificati.

ART. 11 – ALTRE NORME

1. La concessione deve intendersi esclusivamente come semplice facoltà riconosciuta dal Comune al concessionario di utilizzare la porzione di terreno assegnato per gli usi previsti dal presente regolamento, non derivandone pertanto la costituzione in capo al concessionario stesso di alcun diritto personale sulla cosa.

2. Al momento dell'assegnazione il concessionario dovrà sollevare il Comune da ogni responsabilità in merito a danni a persone o cose che si dovessero verificare all'interno o nelle immediate vicinanze degli appezzamenti come conseguenza delle attività che negli stessi verrà svolta, mediante sottoscrizione di dichiarazione con la quale si accolla ogni responsabilità.

3. Il concessionario deve garantire la coltivazione diretta dell'orto.

4. La concessione deve intendersi strettamente personale; non è quindi ammessa alcuna forma di sub-concessione o di cessione o di diritto familiare, anche se parziale o gratuita, della stessa.

5. Il familiare che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di decesso del concessionario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti prescritti. Il Responsabile del Servizio Patrimonio – Gestione Amministrativa, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione dell'intestazione dell'orto, fermi restando le condizioni e il termine di scadenza dell'assegnazione.

6. In ogni caso, dopo il decesso del concessionario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino al termine della stagione agraria, se manifestano l'interesse a proseguire la coltivazione; in caso contrario il Comune procede all'assegnazione a scorrimento di graduatoria.

7. In caso di assenza prolungata per malattia, vacanza o altro il concessionario può appoggiarsi temporaneamente per la gestione dell'orto ad altra persona; qualora non ne abbia la possibilità è tenuto a comunicare tempestivamente la propria temporanea assenza al Servizio Patrimonio – Gestione Amministrativa del Comune.

8. La manutenzione delle parti collettive e il decoro dell'area sono affidati in forma collettiva ai concessionari degli orti posti nello stesso terreno.

9. Deve garantire al personale del Comune l'accesso per eventuali ispezioni.

10. Al momento della riconsegna o al termine della concessione, l'orto assegnato dovrà essere restituito nello stato originario.

ART. 12 – ACQUA

1. Il Comune provvede ad installare una fontana da cui attingere l'acqua ed un raccoglitore d'acqua piovana.

2. L'acqua dovrà essere utilizzata esclusivamente per l'annaffiatura del terreno, dando precedenza all'utilizzo dell'acqua piovana raccolta.

ART. 13 – AZIONE DI CONTROLLO E SANZIONI

1. Il controllo e la vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento sono affidati alla Polizia Locale in collaborazione con il Settore Tecnico, anche avvalendosi di altri uffici comunali.

2. Fatte salve le azioni previste dal precedente articolo 8, commi 2 e 3, qualora l'inosservanza accertata costituisca violazione a norma di legge o di regolamento vigenti, si applicano le sanzioni previste dalle norme stesse.

ART. 14 – RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si richiamano i regolamenti comunali vigenti per quanto applicabili e le norme del codice civile.

SOMMARIO

Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	1
Art. 2 – FINALITA’	1
Art. 3 – REQUISITI	2
Art. 4 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE	2
Art. 5 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	3
Art. 6 – GRADUATORIE	3
Art. 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE	4
Art. 8 – RECESSO E REVOCA	5
Art. 9 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI	5
Art. 10 – NORME AGRONOMICHE	6
Art. 11 – ALTRE NORME	7
Art. 12 – ACQUA	7
Art. 13 – AZIONE DI CONTROLLO E SANZIONI	8
Art. 14 – RINVIO	8
SOMMARIO	9